



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6740

Seduta del 25/07/2022

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI
STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI
ALESSANDRA LOCATELLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
FABIO ROLFI
FABRIZIO SALA
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL CONTROLLO DELLA SPECIE STORNO PER PREVENIRE DANNI ALL'AGRICOLTURA MEDIANTE PRELIEVO VENATORIO, NEL PERIODO 1 OTTOBRE 2022 - 31 OTTOBRE 2022, AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT. A) DELLA DIR. 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 19 E 19 BIS DELLA L. 157/92

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Andrea Massari

Il Dirigente Franco Claretti

L'atto si compone di 8 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

VISTA la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

VISTA la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

PRESO ATTO della documentazione pervenuta dagli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) e dalla Provincia di Sondrio, agli atti presso la U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*), dalla quale si evidenzia che l'importo dei danni accertati da parte della specie negli anni dal 2008 al 2021 è pari a € 878.726,58;

RILEVATO dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati da Storno alle colture agricole, accertati nel corso del 2021, è pari a € 8.636,68 ;
- nel corso del 2021, le colture maggiormente interessate dai danni sono state vite, melo, mirtillo;
- i metodi dissuasivi messi in atto sono stati in prevalenza cannoni detonanti a gas e nastri colorati, i quali sono risultati scarsamente efficaci;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior concentrazione dei danni è quello compreso tra giugno e ottobre;
- i danni di cui sopra sono localizzati nei territori provinciali di Brescia,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Mantova, Pavia e Sondrio;

DATO ATTO CHE:

- in determinate aree del territorio della Lombardia, sono presenti rilevanti produzioni di alta qualità, come i vigneti specializzati per la produzione di vini DOC e DOCG (DOP) di particolare pregio, oliveti e frutteti;
- lo Storno è tra le specie che causa maggiori danni a dette colture, nonostante i metodi di dissuasione adottati;
- nel periodo in cui le colture a rischio sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione di tale specie risulta particolarmente numerosa in quanto costituita dalla sommatoria di individui adulti, individui giovani dell'anno ed individui in transito e sosta migratoria;

RITENUTO quindi necessario porre in essere ogni possibile azione al fine di prevenire e ridurre tali eventi dannosi per la salvaguardia della produzione vitivinicola e frutticola relativamente alle aree coinvolte, autorizzando il controllo dello storno mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

DATO ATTO che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato solo laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

PRESO ATTO di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

DATO ATTO che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/ CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

ATTESO che, con nota prot. n. M1.2022.0056003 del 30.03.2022, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per



Regione Lombardia

LA GIUNTA

il controllo della specie Storno (*Sturnus vulgaris*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della L. 157/92;

VISTO il parere reso da ISPRA Prot. n. 37439/2022 del 01.07.2022, protocollo regionale n. M1.2022.0136919 del 04.07.2022, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- Per quanto concerne il numero massimo di capi abbattibili in tutto il territorio di competenza, questo non dovrà superare le 8.000 unità come richiesto. Eventuali variazioni del numero massimo di capi abbattibili potranno essere valutate a fronte di specifiche richieste di parere che ne esplicitino motivazioni ed esigenze;
- L'ambito territoriale di applicabilità della deroga dovrà essere quello nel quale si sono registrati i danni e quindi le sole province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio come indicato nella documentazione fornita dalla Regione, e non potrà essere esteso ad altre province "in base al rischio valutato dalla Amministrazione regionale" come scritto nella scheda tecnica presentata;
- Al fine di garantire che gli abbattimenti si concentrino sugli esemplari responsabili dei danni essi dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto (vigneto ed oliveto), e non entro i 500 m come scritto nella scheda tecnica presentata. Il periodo di applicazione sarà, come richiesto dal: 1 settembre 2022 al 31 ottobre 2022;
- Non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami di Storno, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;
- Ai sensi del comma 6-bis dell'art 19 bis della L. n. 157/92 inoltre, l'esercizio dell'attività di prelievo è consentito qualora sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. A questo proposito non può essere considerato "nucleo vegetazionale" una singola pianta. ISPRA con nota n. 68191 del 3 dicembre 2019 ebbe modo di esprimersi al riguardo. Si ribadisce anche in questa sede la posizione a suo tempo sostenuta e si richiede quindi di escludere dalla tipologia dei nuclei vegetazionali produttivi sparsi singole piante in vaso e piante di dimensioni modeste interrate di recente o mancanti di frutti pendenti;
- Inoltre, come previsto dall'art. 19-bis, comma 2, della L. 157/92 i capi



Regione Lombardia

LA GIUNTA

abbattuti dovranno essere registrati su di un tesserino di tipo cartaceo o elettronico e la regione deve prevedere "sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista". La Regione Lombardia è quindi chiamata a dotarsi di un sistema di monitoraggio dei carnieri che consenta l'interruzione del prelievo al raggiungimento della quota massima stabilita. Detto sistema andrà utilizzato nel corso della prossima stagione venatoria;

RILEVATO che il parere reso da ISPRA rispetto alla distanza entro cui effettuare gli abbattimenti, non superiore a 100 metri dalle colture in frutto, non è supportato da elementi tecnici e scientifici e non tiene conto delle realtà agricole interessate dall'azione dissuasiva, costituite da vigneti, oliveti e frutteti in particolari condizioni declive, nonché del comportamento dello Storno, che tende a spostarsi rapidamente tra appezzamenti coltivati circostanti anche di parecchie centinaia di metri;

RITENUTO pertanto di individuare la distanza non superiore a 500 metri dalle colture in presenza del frutto pendente, al fine di sviluppare in un'area ragionevole l'azione dissuasiva sugli esemplari di storno responsabili dei danni;

RITENUTO altresì, fermo restando il numero massimo di capi annualmente abbattibili, di prevedere che l'azione di contenimento sia attuata unicamente nelle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dalla specie, esclusivamente in presenza del frutto pendente;

CONSIDERATO che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di 8.000 capi abbattibili come prescritto da ISPRA;

VALUTATO che è stato previsto nella richiesta ad ISPRA, un prelievo massimo stagionale per cacciatore, autorizzato al prelievo in deroga, non superiore a 40 capi, e che tale carniere potrà essere ridotto, in seguito alla verifica del numero di richieste pervenute agli AFCP, e che comunque verrà assegnato un numero di capi complessivo massimo ad ogni cacciatore autorizzato, tale da non superare il numero di 8.000 capi abbattibili;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RITENUTO quindi che tale previsione regionale consenta di non superare il caniere prefissato di 8.000 capi per l'intero periodo di applicazione della deroga e quindi di interrompere il prelievo al raggiungimento della quota massima stabilita;

RITENUTO:

- di autorizzare l'esercizio della deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della l. 157/92, relativamente al prelievo dello Storno, per la stagione venatoria 2022-2023, al fine di autorizzare il controllo della specie;
- di autorizzare il prelievo dello Storno sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre 2022;
- di individuare in 300 il numero massimo di cacciatori autorizzabili ad effettuare il controllo;
- di stabilire che i cacciatori interessati possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica nei territori interessati dalla deroga, dal 1 al 12 agosto 2022 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 300, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (8.000) nonché le modalità per la registrazione dei capi prelevati;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, il controllo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) mediante abbattimento in deroga, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- a) il prelievo potrà essere effettuato nei frutteti, oliveti e vigneti in presenza del frutto pendente, nonché ad una distanza non superiore a 500 metri dalle suddette colture localizzate sul territorio delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio, in quanto interessate da notevoli danni causati dallo Storno;
- b) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 1 e il 31 ottobre 2022;
- c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dal competente ufficio regionale territoriale agricoltura foreste caccia e pesca o dalla Provincia di Sondrio, in base alla residenza anagrafica nei territori interessati dalla deroga;
- d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Storno, ovvero ST;
- e) il prelievo potrà essere effettuato nelle forme da appostamento fisso e vagante, senza l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura, con i mezzi di cui all'art. 13 della l. 157/92 e all'art. 23 della l.r. 26/93, ovvero con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici;
2. di stabilire un numero massimo pari a 8.000 capi prelevabili nei territori delle province di Brescia, Mantova, Pavia e Sondrio ed un numero massimo pari a 300 cacciatori autorizzabili al controllo e di capi non superiore a 40 per ciascun cacciatore;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo di cui al precedente punto 1. lett. c) debbano fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici regionali agricoltura foreste caccia e pesca o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 1 agosto e il 12 agosto 2022 e che, in caso di superamento del numero massimo di 300, venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro il numero massimo di capi prelevabili (8.000) nonché delle modalità di registrazione dei capi prelevati;
5. di prevedere che gli uffici regionali agricoltura, foreste, caccia e pesca e la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Provincia di Sondrio trasmettano alla U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie i dati relativi al prelievo in deroga dello Storno, mediante una rendicontazione comprendente il numero di capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti entro e non oltre il 30 maggio 2023, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19 bis, della l. 157/92;

6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente della U.O. Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli uffici regionali territoriali agricoltura foreste caccia e pesca e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Storno;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L. e sulla pagina web www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge